

ALLEGATO D

Municipalità 1 Chiaia Posillipo San Ferdinando - Direzione

CONVENZIONE PER L' INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CABINA FOTOTESSERA DA POSIZIONARE NELL'ATRIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DI VIA SANTA CATERINA A CHIAIA 76

.....

Con la presente scrittura privata tra l'arch. Giulio Aurino, Direttore Vicario della Municipalità 1, nato a Napoli il 1 Agosto 1953 che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Napoli, quale parte concedente, ed il sig. nato a il, Amministratore della società con sede in Via, P.IVA: che accetta - quale parte concessionaria

PREMESSO CHE:

- con bando pubblico e successiva disposizione dirigenziale n....., in esecuzione degli intendimenti del Consiglio di Municipalità, è stato concesso alla di installare una cabina fototessera da posizionare nell'atrio degli uffici demografici di via Santa Caterina a Chiaia 76, per il periodo di cinque anni;
- che l'Amministrazione ritiene opportuno mantenere il servizio a favore della cittadinanza.

SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE:

Art. 1 - Il Comune di Napoli concede alla ditta con sede a in Via, di installare una cabina fototessera da posizionare nell'atrio della sede dei servizi demografici della Municipalità 1 in via Santa Caterina a Chiaia 76. La si obbliga a munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni che fossero eventualmente necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale.

Art. 2 - Il presente contratto ha durata di 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto ed alla scadenza cessa automaticamente, senza bisogno di preavviso.

Art. 3 - Le cabine fototessera verranno collocate nello spazio indicato dal Comune a servizio del pubblico, tutte le spese di installazione, di rimozione, di trasporto, di manutenzione, di verifica, di riparazione ed ogni altra spesa relativa all'uso ed al funzionamento dell'apparecchiatura stessa fanno carico al concessionario. Il concessionario dichiara di aver visitato lo spazio concessogli (muri del fabbricato, sottoportico, ecc.) e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso e così di prenderlo in consegna costituendosi da tale momento custode del medesimo. Si impegna, pertanto, a riconsegnare lo spazio nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, pena il risarcimento del danno.

Art. 4 - A titolo di corrispettivo pagherà al Comune di Napoli l'importo annuo offerto in sede di gara, comprensivo escluso il consumo di energia elettrica, già versata in unica soluzione anticipata alla Tesoreria Comunale all'IBAN: IT95X0306903496100000046118, con la causale: *corrispettivo per installazione di una cabina fototessera c/o la Municipalità 1 - 4411 per il presente anno (dicembre 2018/dicembre 2019)*, che sarà aggiornato annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per gli anni successivi il concessionario si impegna a versare il canone entro il 31 del mese di Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di morosità nel pagamento dei previsti corrispettivi, l'Amministrazione si riserva il diritto di revoca previa diffida.

Art. 5 - Il costo per l'uso da parte del pubblico dell'apparecchiatura viene determinato in accordo con il Comune ed è fissato inizialmente in € 5,00 (euro cinque/00), per quattro o sei fotografie a colori formato tessera.



Art. 6 - L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, il diritto di revocare il presente atto, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di tre mesi, qualora sopravvengano necessità di carattere pubblicistico o il Comune addivenisse all'intenzione di alienare l'immobile di cui fa parte lo spazio concesso, senza che per questo la concessionaria possa vantare pretese di compensi, indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere. In caso di revoca la concessionaria avrà diritto soltanto al rimborso proporzionale (in dodicesimi) del corrispettivo eventualmente già versato. Non si darà luogo ad alcun rimborso dei suddetti importi in caso di rinuncia anticipata da parte della concessionaria, come pure nel caso di revoca imputabile al concessionario, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo nei seguenti casi:

- utilizzazione dello spazio concesso per scopi diversi da quelli previsti;
- utilizzo dello spazio con incuria e trascuratezza che conferiscano degrado al fabbricato ospitante.

In tutti i casi di recesso il concessionario dovrà liberare lo spazio concesso nel termine fissato dal Direttore Vicario, comunque non inferiore a mesi tre; in caso di inottemperanza l'Ente si sostituirà al concessionario a cui verranno addebitati gli interi costi.

Art. 7 - Il concessionario risponde personalmente ed esclusivamente dei danni causati a terzi, persone e/o cose (compreso gli edifici di proprietà comunale) imputabili a fatti od omissioni proprie e/o al funzionamento del macchinario, anche sotto il profilo dell'art. 2051 del C.C. Per tale motivo ha stipulato polizza assicurativa con n. Il concessionario esonera sin d'ora l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per inconvenienti o danni a persone o cose, derivanti dall'allacciamento alle linee elettriche dell'apparecchiatura foto automatica. Inoltre esonera il Comune di Napoli da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'installazione, l'uso ed il funzionamento della cabina foto automatica e circa la custodia e sorveglianza e da qualsiasi danno dovesse essere arrecato alle apparecchiature durante tutto il periodo di installazione. Il Comune di Napoli viene, altresì esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per inconvenienti che possano causare danni a cose o a terzi. Resta a carico del concessionario l'onere di garantire il perfetto funzionamento delle apparecchiature durante tutto il periodo di installazione. Il concessionario è tenuto ad intervenire anche su segnalazione di malfunzionamento degli apparecchi di privati o del comune e verificare che non vi siano pericoli per gli utenti, adottando tutte le opportune azioni.

Art. 8 - Il concessionario, a garanzia della regolare osservanza degli obblighi di cui al presente atto, ha costituito, per tutta la durata della concessione, cauzione definitiva pari al 10% del canone di concessione con n. per tutta la durata dell'affidamento. La cauzione verrà svincolata al termine della concessione, sempre che vi sia stata regolare esecuzione della concessione e non emergano irregolarità rispetto all'osservanza delle obbligazioni di cui al presente foglio patti e condizioni.

Art. 9 - In caso di inadempimento alle obbligazioni previste l'Amministrazione procederà all'applicazione di una penale stabilita nella misura compresa tra l'importo di euro 100,00 ed euro 500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso l'applicazione della penale avverrà previa contestazione scritta alla ditta aggiudicataria, la quale potrà presentare - nel termine di 15 giorni - tutte le giustificazioni utili. In caso di mancato riscontro, ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione procederà alla valutazione circa l'applicazione o meno della penale determinandone l'entità.

Articolo 10 - Il presente affidamento sarà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1453 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- mancato versamento del canone di occupazione decorso il termine di pagamento di cui all'articolo 3 del presente capitolato. In tale ipotesi si procederà all'incameramento della cauzione versata;
- mancata esecuzione delle necessarie riparazioni all'attrezzatura che comportino un inutilizzo della stessa per il periodo di un mese;



- nel caso in cui venga prodotto in danno ingente a persone o cose a causa della mancata manutenzione dell'attrezzatura o a causa della inosservanza delle disposizioni di sicurezza.

Art. 11 - Sono a carico del concessionario tutte le spese conseguenti il presente contratto, comprese quelle di bollo, copia e registrazione.

Art. 12 - Qualsiasi modifica al presente contratto potrà aver luogo ed essere provata esclusivamente mediante atto scritto.

Art. 13 - Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto ha il valore di euro 2.000,00 all'anno.

Art. 14 - L'installatore autorizza il concedente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente rapporto giuridico (L. n. 675/1996).

Art. 15 - Per qualsiasi controversia giudiziaria inerente la presente concessione è esclusivamente competente il Foro di Napoli.

Fatto, letto e sottoscritto

Napoli

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE VICARIO

arch. Giulio Aurino

